Imposta di bollo pari ad € 80,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 24900/96 del 03.06.1996.

ACCORDO CONTRATTUALE

per la gestione coordinata di progettualità sperimentali personalizzate a favore di persone con disabilità

Premesso che:

- con repertorio n. 984/2024, sulla base dei criteri e le risorse massime approvate con deliberazione del D.G. di APSS n. 648/2024, tra APSS (ora ASUIT) e e la Comunità di Valle Valsugana e Tesino è stato stipulato un accordo per la gestione coordinata di progettualità sperimentali personalizzate a favore di persone con disabilità accolti in contesti residenziali socio assistenziali che necessitano di elevate personalizzazioni degli interventi;
- con deliberazione n. 447 del 27 marzo 2026, concernente le direttive 2026 sui servizi socio sanitari, la Giunta Provinciale ha disposto il proseguo della collaborazione tra ASUIT e i gestori dei servizi socio assistenziali (Comuni e Comunità) finalizzata al monitoraggio delle predette assistenze;
- con deliberazione del D.G. di ASUIT n. 409 del 28.05.2026 sono state confermate anche per il biennio 2026 - 2027 le modalità organizzative sperimentali già vigenti ed è stato ridefinito il finanziamento massimo finalizzato al proseguo di tali progettualità;
- al fine di dare copertura al progetto già in essere al 31.12.2025 e al contempo poter assicurare una risposta ad altri eventuali fabbisogni, si rende necessario rinnovare l'accordo tra ASUIT e la Comunità di Valle Valsugana e Tesino per un ulteriore biennio, con decorrenza 01.01.2026;

tra

l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino - ASUIT (di seguito denominata "Azienda"), P.IVA e C.F. 01429410226, rappresentata dal Direttore

Generale, dott. Antonio Ferro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Trento, via Degasperi n. 79

e

la Comunità di Valle Valsugana e Tesino con sede legale a Borgo Valsugana (TN) Piazzetta Ceschi 1, C.F. 90014590229 e P.I. 02189180223, di seguito definita "Comunità", nella persona del Presidente, Sig. Claudio Ceppinati domiciliato per la carica presso la sede della Comunità,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente accordo disciplina le modalità di collaborazione tra l'Azienda ed la Comunità atte a garantire l'attivazione di forme di assistenza personalizzata da parte di strutture finanziate nell'ambito delle politiche sociali supportate da un intervento finanziario a carico del FAI-SSP.

Art. 2 - Destinatari dei progetti

1. Destinatari dei progetti di assistenza personalizzata sono assistiti SSP, adulti o minori, con situazioni di gravissima difficoltà nella gestione dell'assistenza e grave disturbo comportamentale valutati eleggibili dall'Unità Valutativa Multidisciplinare territorialmente competente (di seguito UVM) sulla base dei criteri definiti con la deliberazione del D.G. di ASUIT citata in premessa.

2. Non possono essere posti a carico dell'Azienda oneri per progettualità a favore di cittadini con residenza extra provinciale o che abbiano acquisito la residenza anagrafica in un comune provinciale in data successiva o contestuale alla richiesta di valutazione da parte dell'UVM.

Art. 3 - Modalità di attivazione

1. La Comunità avvia il progetto di assistenza e trascorso il periodo di prova di

90 giorni presenta una richiesta per l'erogazione del contributo alla UVM informando anche il Servizio Convenzioni dell'Azienda. La richiesta deve specificare le risorse, l'impegno orario e le giornate in cui viene attivata l'assistenza personalizzata e per le quali viene richiesto il contributo aziendale.

2. L' UVM dell'Azienda, con il coinvolgimento attivo di specialisti clinici e assistente sociale, verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità dell'assistito definiti nel documento tecnico allegato alla delibera D.G. di ASUIT citata in premessa e tenuto conto degli esiti del periodo di prova, si esprime sull'adeguatezza del progetto, sulla durata massima dello stesso ed sui tempi di conclusione/verifica/rinnovo.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia esito positivo, il Servizio Convenzioni dell'Azienda formalizza l'accordo contrattuale per il riconoscimento del contributo.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia esito negativo, l'UVM comunica il diniego e la motivazione; in tale caso gli oneri dell'assistenza personalizzata attivata durante il periodo di prova rimangono a carico della Comunità.

Art. 4 – Contributo

1. L'Azienda garantisce alla Comunità i contributi per la copertura dei costi sostenuti per l'attivazione del progetto di assistenza personalizzata per un limite annuo di spesa pari ad **euro 15.000,00**.

2. Il contributo richiesto dalla Comunità è assicurato dall'Azienda secondo i criteri, i limiti massimi e le modalità definite dalla deliberazione richiamata in premessa e tenendo conto del limiti di spesa cui al comma 1.

3. Nel caso di conclusione anticipata del progetto in essere potranno essere

attivati nuovi progetti nel limite del valore massimo stabilito al comma 1.

Art. 5 – Pagamenti

1. Il pagamento del contributo per singolo progetto personalizzato attivato viene erogato semestralmente a seguito di apposita dichiarazione da parte della Comunità che attesti l'onere aggiuntivo sostenuto per l'erogazione dell'assistenza personalizzata erogata secondo le modalità previste da progetto; tale dichiarazione dovrà essere inviata al Servizio Convenzioni e sarà vistata dal coordinatore dell'UVM.

3. La comunità, entro il 10° giorno del mese successivo al semestre di riferimento, trasmette quindi all'Azienda il documento fiscale.

4. L'Azienda provvede al pagamento della fattura a 60 giorni dal ricevimento della fattura.

5. Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente accordo costituiscono operazioni esenti da IVA e che il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

6. L'imposta di bollo relativa al presente accordo è a carico della Comunità ed è anticipata dall'Azienda che l'assolverà in modo virtuale. La Comunità provvederà al rimborso della somma anticipata dall'Azienda, pari ad **€ 80,00** mediante sistema di pagamento pagoPA.

7. Eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Art. 6 - Accordo di contitolarità nel trattamento dati personali

1. L'Azienda e il Comune, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),

determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui al presente Accordo. L'Azienda e la Comunità sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, come contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità, allegato parte integrante del presente accordo.

Art. 7 - durata

1. Il presente accordo ha decorrenza dal 01.01.2026 e validità fino al 31.12.2027 salvo richiesta di risoluzione da entrambe le parti con preavviso di almeno 3 (tre) mesi da comunicare tramite PEC.

2. Per quanto non previsto si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni provinciali.

Art. 8 - Controversie

1. Di regola gli inadempimenti al presente Accordo sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni. Eventuali controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente accordo, non risolvibili in via amichevole, verranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Azienda, un rappresentante della Comunità e un terzo membro nominato dalla Provincia di Trento.

2. In caso si mancata definizione, anche in sede arbitrale, si dichiara fin d'ora competente il Foro di Trento.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertoriazione all'interno del sistema di gestione documentale dell'Azienda.

***

Letto, approvato e sottoscritto.

ASUIT	**Comunità Valsugana e Tesino**
Il Direttore Generale	Il Presidente
dott. Antonio Ferro	Sig. Claudio Ceppinati

-Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005-

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

per il trattamento dati personali nell'ambito della gestione coordinata di progettualità sperimentali personalizzate a favore di persone con disabilità (art. 26 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (ASUIT), P.IVA e C.F. 01429410226, con sede legale in 38123 Trento, Via Alcide Degasperi, n. 79, nella persona del Direttore Generale, dott. Antonio Ferro (di seguito "Asuit");

di seguito denominate individualmente "Parte", congiuntamente "Parti" o anche "Contitolari"

E

Comunità di Valle Valsugana e Tesino, con sede legale a Borgo Valsugana (TN) Piazzetta Ceschi 1, C.F. 90014590229 e P.I. 02189180223, nella persona del Presidente Sig. Claudio Ceppinati, (di seguito "Comunità")

PREMESSO CHE:

- l'art. 26, punto 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") prevede che "*allorché due o più titolari del trattamento stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14*";
- l'art. 26, punto 2, del GDPR prevede che, "L'accordo di contitolarità riflette adeguatamente i ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto

essenziale dell'accordo è messo a disposizione degli interessati";

- tra il la Comunità e l'Asuit è stato stipulato un accordo contrattuale (di seguito "Convenzione") per la gestione coordinata di progettualità sperimentali personalizzate a favore di persone con disabilità;
- la realizzazione delle attività previste nella Convenzione comporta il trattamento di dati personali e particolari degli utenti che usufruiscono delle suddette prestazioni;
- per il suddetto trattamento dei dati, le Parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi di trattamento;
- le Parti si impegnano sin d'ora a trattare i dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità, riservatezza ed esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente Accordo, in conformità al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ad ogni altra norma cogente ivi inclusi i provvedimenti del WP29, del Comitato europeo per la protezione dei dati, del Garante per la protezione dei dati personali di volta in volta applicabili (di seguito "Normativa Applicabile");

Tutto sopra quanto premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente accordo di contitolarità (di seguito "Accordo") le Parti determinano congiuntamente le finalità e mezzi del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla Normativa Applicabile in materia di protezione dei dati, con particolare riguardo all'esercizio

dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14.

2. La Contitolarità delle Parti di cui al presente Accordo è riferita esclusivamente al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della Convenzione, sia con modalità cartacea che informatizzata.

3. Con il presente Accordo sono inoltre stabiliti gli obblighi delle Parti in merito all'esercizio dei diritti degli interessati.

Art. 2 – Categorie di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento

1. Le Parti raccolgono e trattano i dati personali e particolari degli utenti esclusivamente per le finalità oggetto della Convenzione mentre è fatto esplicito divieto di utilizzarli per scopi commerciali e/o comunque per altri scopi diversi da quelli sopra indicati.

2. La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall'art. 9, paragrafo 2, lett. h del GDPR e dagli art. 2 septies e 75 del Decreto Legislativo n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

3. Il rapporto di contitolarità ha ad oggetto, in particolare, le seguenti tipologie di dati:

Tipologia dei dati	**Interessati**
- dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale)	utenti e rappresentanti legali /tutori
- dati di contatto (indirizzo residenza/domicilio, numero telefono, indirizzo di posta elettronica)	rappresentanti legali / tutori ed eventuali utenti
- nominativo del medico di base e della struttura di	rappresentanti legali / tutori

afferenza	ed eventuali utenti
- dati relativi alla salute (informazioni legate alla storia clinica, alle terapie effettuate ed eventuali referti specialistici ed informazioni relative alle progettualità riabilitative, assistenziali e/o educative in corso)	utenti e eventuali rappresentanti legali /tutori
- dati relativi all'origine razziale o etnica (cittadinanza)	utenti e eventuali rappresentanti legali /tutori
- dati relativi all'esenzione per reddito o altre esenzioni (codici di esenzione)	utenti e eventuali rappresentanti legali /tutori

Art. 3 – Ripartizione dei ruoli e dei compiti tra le Parti

1. Ciascuna Parte si impegna, per le operazioni di trattamento di rispettiva competenza, a trattare i dati personali e particolari degli utenti in conformità alla Normativa applicabile e, in particolare, attraverso la messa in atto di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio anche ai sensi dell'art. 32 del GDPR.

2. Ciascuna Parte individua, istruisce e forma il rispettivo personale autorizzato al trattamento dei dati personali per un corretto adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa applicabile, con particolare riguardo all'osservanza delle misure tecniche e organizzative e delle procedure operative sulla gestione della documentazione cartacea, degli strumenti informatici e della funzionalità dei sistemi informativi nonché sugli aspetti connessi alla sicurezza del trattamento dei dati; ciascuna Parte si impegna altresì a garantire che il proprio personale autorizzato si impegni alla riservatezza o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.

3. Le Parti si impegnano inoltre a:

a) adottare un'informativa congiunta da fornire agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;

b) censire nei rispettivi registri ai sensi dell'art. 30 del GDPR, i trattamenti di dati personali effettuati dai Contitolari nell'ambito del presente Accordo;

c) effettuare ciascuno, laddove necessario, in relazione alle rispettive fasi del trattamento/sistemi informativi utilizzati nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR;

d) informarsi reciprocamente e senza ritardo, anche attraverso i rispettivi Responsabili della protezione dei dati personali (di seguito "RPD"), di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni effettuate dal Garante per la protezione dei dati con riferimento ai trattamenti oggetto del presente Accordo, nonché nel caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 e segg. del GDPR e/o reclamo da parte degli interessati;

e) informarsi reciprocamente e senza ingiustificato ritardo, per il tramite dei rispettivi indirizzi email istituzionali (ResponsabileProtezioneDati@asuit.tn.it e presidente@comunitavalsuganaetesino.it) su ogni violazione di dati personali trattati nell'ambito del presente Accordo (inclusi gli eventuali incidenti di sicurezza rilevati; in caso di data breach la notifica al Garante per la protezione dei dati e la comunicazione agli interessati, qualora necessaria, dovrà essere effettuata dal Contitolare a cui appartiene il sistema informativo o l'applicativo oggetto di violazione; qualora la stessa non abbia interessato i suddetti sistemi informative o applicativi, gli adempimenti previsti dagli art. 33 e 34 del GDPR saranno a carico della Parte che ha

subito materialmente la violazione;

f) mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale del presente Accordo su richiesta espresso degli stessi attraverso le modalità previste dal successivo art. 8, comma 3.

Art. 4 – Operazioni di trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo prevede, in particolare, la realizzazione delle seguenti attività.

A) <u>Metodo di arruolamento dell'utente</u>

La Comunità attiva la progettualità sul paziente e, trascorso il periodo di prova, trasmette ad Asuit una formale richiesta di contributo economico.

Sulla base di tale richiesta, in sede di Unità Valutativa Multidisciplinare organizzata dall'Unità Operativa Cure Primarie di Asuit dell'ambito territoriale di competenza, con il coinvolgimento attivo di specialisti clinici e assistenti sociali, viene valutata l'idoneità del paziente secondo i criteri definiti dal documento tecnico allegato alla Convenzione.

I dati dei pazienti vengono registrati nella cartella del sistema informativo aziendale e resi disponibili, mediante accesso selettivo al sistema, al personale autorizzato dell'UVM.

Le seguenti operazioni di trattamento secondo la seguente matrice di assegnazione responsabilità:

Operazioni di trattamento	**Dati personali**	**ASUIT**	**Comunità**
Raccolta dei dati e comunicazione / trasmissione a	Dati anagrafici utente (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale).		X

ASUIT			
	Dati di contatto (indirizzo residenza/domicilio, numero telefono) cittadinanza)		
	Nominativo del medico di base e della struttura di afferenza		
	Dati relativi alla salute (in riferimento alla presa in carico dell'utente da parte del servizio sociale)		
	Eventuali dati personali e relativi alla salute di genitori o tutori		
Consultazione dei dati	Dati personali, comuni e dati relativi alla salute del dell'utente e se necessario di genitori e tutori	X	X
Modifica del dato solo per eventuali correzioni di errori	Dati personali comuni dell'utente	X	X
Conservazione/Cancellazione	Dati personali, comuni e dati relativi alla salute dell'utente e se necessario di genitori e tutori	X	X
Comunicazione a	Dati personali, comuni e dati	X	X

terzi legittimati	relativi alla salute dell'utente		

B) Monitoraggio dei progetti attivati

Tale attività viene eseguita esclusivamente dall'UVM aziendale dell'ambito territoriale di competenza. Le progettualità sono soggette a rivalutazione periodica (semestrale o annuale) secondo quanto stabilito dalla stessa UVM nella precedente valutazione.

Art. 5 – Obblighi relativi all'adozione delle misure di sicurezza

1. Ciascuna Parte si impegna, in relazione alle rispettive attività, operazioni di trattamento e sistemi informativi come descritti nel precedente art. 4, ad adottare le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR per proteggere i dati personali dai rischi che possono derivare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

2. Ciascuna Parte si impegna a predisporre misure tecniche e organizzative nonché procedure operative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati personali (art. 5 del GDPR), quali la minimizzazione dei dati e che i dati personali siano trattati fin dalla progettazione per impostazione predefinita (art. 25 del GDPR).

3. La modalità di comunicazione dei dati personali tra le Parti nonché le caratteristiche di dettaglio vengono individuate congiuntamente dalle stesse in relazione all'opportunità tecnologica, alle caratteristiche delle prestazioni richieste e all'onerosità della connessione.

4. In particolare, le Parti si impegnano ai seguenti obblighi:

a) rispettare il principio di minimizzazione dei dati ossia trattare soli i dati personali necessari al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

b) rispettare i principi di "privacy by design" e "privacy by default" nell'adozione e funzionamento dei rispettivi sistemi informativi;

c) non comunicare a soggetti non autorizzati, né diffondere e/o divulgare, dati personali, ivi compresi i dati relative alla salute e genetici, nonché informazioni relative alla dotazione tecnologica e/o alle modalità organizzative e procedurali di cui venissero a conoscenza nei rapporti con l'altra Parte;

d) collaborare reciprocamente per dare attuazione alle misure tecnico-organizzative indicate nel presente Accordo.

Art. 6 – Responsabilità dei Contitolari

1. Ciascun Contitolare è responsabile per l'applicazione e il rispetto delle misure tecniche-organizzative di rispettiva competenza, con particolare riguardo ai propri sistemi informativi e applicativi, come indicate ai precedenti artt. 3, 4 e 5 del presente Accordo, con conseguente assunzione della responsabilità in via esclusiva per violazioni di dati personali (data breach) e/o inadempimenti degli obblighi normativi e/o contrattuali e sempre che il danno provocato o la violazione commessa sia esclusiva conseguenza del comportamento, anche omissivo, del Contitolare stesso.

2. Ferma restando la responsabilità solidale dei Contitolari verso gli interessati di cui all'art. 82, par. 4 del GDPR, è sin d'ora convenuto che ciascun Contitolare avrà azione di regresso nei confronti dell'altro Contitolare per le eventuali sanzioni, multe, ammende o danni derivanti dalla violazione degli obblighi normativi o dall'erronea esecuzione del presente Accordo imputabile esclusivamente alla Condotta, anche omissive, dell'altro Contitolare.

Art. 7 – Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR

1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito del presente Accordo, i Contitolari possono nominare disgiuntamente uno o più Responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo opportune verifiche e indagini.

2. Il Contitolare che provvede alla nomina di un Responsabile del trattamento ha la responsabilità di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del Responsabile stesso.

3. I Contitolari si impegnano a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea e, in caso di necessità di trasferimento degli stessi in Paesi extra UE di osservare le condizioni previste dagli art. 44 e ss. del GDPR.

Art. 8 - Diritti degli interessati

1. Ciascuna Parte si impegna a consentire e agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati in relazione alle rispettive attività di trattamento. A tal fine le Parti si impegnano ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie affinché possa essere garantito l'esercizio dei diritti degli interessati.

2. Fermo restando il diritto degli interessati di poter esercitare i loro diritti nei confronti di entrambe le Parti, a fronte dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente, trasmettendosi senza indugio la richiesta. Ciascuna Parte è tenuta a fornire tempestivamente alla Parte richiedente le informazioni necessarie per evadere la richiesta di esercizio dei diritti

qualora non siano in possesso della stessa. A fronte di una richiesta di cancellazione dei dati, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente con congruo anticipo. L'altra Parte potrà opporsi alla cancellazione solo per un giustificato motivo, ad esempio nel caso di un obbligo legale alla conservazione dei dati stessi.

3. Per l'esercizio dei diritti e per prendere visione del contenuto essenziale del presente Accordo, gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti punti di contatto:

- per Asuit: ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi, n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 – indirizzo di posta elettronica urp@asuit.tn.it;

- per la Comunità: sede legale a Borgo Valsugana (TN) Piazzetta Ceschi 1, email: presidente@comunitavalsuganaetesino.it, tel. 0461 755565;

4. I contatti dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (RPD), sono i seguenti:

- per Asuit: responsabileprotezionedati@asuit.tn.it;

- per la Comunità: tel. 0461 755565 – email: presidente@comunitavalsuganaetesino.it;

Art. 9 - Segretezza e confidenzialità

1. I Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico di cui possono venire a conoscenza in ragione del rapporto di contitolarità e si impegnano a comunicare e utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Art. 10 – Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o comunque collegata al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, con esclusione degli eventuali fori facoltativi previsti dalla legge.

Art. 11 – Durata

1. Il presente Accordo avrà efficacia per tutta la durata della Convenzione di cui in premessa, di cui costituisce un Addendum, ed avrà pertanto termine con la cessazione della stessa per qualsiasi causa intervenuta.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato oggetto di specifica negoziazione tra le stesse e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c..

2. Per ogni altro aspetto non trattato esplicitamente nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto previa intesa scritta tra le Parti.

4. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo, non pregiudica la validità delle restanti clausole.

5. Il presente Accordo interno è sottoscritto digitalmente ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della Parte richiedente.

***

Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino

Per delega del Direttore Generale - Il Dirigente del Servizio convenzioni

Dott.ssa Michaela Bibbiani

Comunità di Valle Valsugana e Tesino

Il Presidente

Sig. Claudio Ceppinati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005.